



**Oggetto:** Azienda Speciale Fedora - Autorizzazione all'assunzione di n. 1 unità di personale inquadrata al III livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi.

**Relatore:** il Presidente

## LA GIUNTA

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 02.03.2023 recante *“Azienda speciale Fedora. Approvazione Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale dipendente, rideterminazione della dotazione organica, approvazione Piano triennale 2023-2025 dei fabbisogni di personale, approvazione Avviso di selezione pubblica. Asseverazione e autorizzazione”*;


Rilevato in particolare che la medesima deliberazione ha autorizzato l'Azienda speciale Fedora ad avviare la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrarsi al III livello della classificazione prevista dal contratto collettivo di riferimento (aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi) con contratto a tempo parziale 90% (36 ore settimanali);

Considerato che, dall'esame dei provvedimenti assunti dall'Azienda speciale Fedora, in particolare di quello di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni 2023-2025, si evince il rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali, con specifico riferimento:

- all'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, il quale dispone:
  - al comma 8 che *“Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. ...”*;
  - al comma 8-bis che *“Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere”*;

e pertanto dal combinato disposto delle due norme si ricava che le assunzioni per le aziende speciali devono rispettare i limiti che pro tempore sono fissati per gli enti camerali, anche se al personale delle aziende speciali continuano ad applicarsi i contratti collettivi di lavoro delle imprese private del settore di riferimento, ed inoltre che le stesse sono soggette ad approvazione da parte delle Camere medesime;

- al D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 10 della Legge 07.08.2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio che prevede l'esistenza di un vincolo assunzionale per gli enti camerali;
- alla Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019), in particolare, il comma 450 dell'art. 1, che ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2019, la possibilità di procedere all'assunzione di nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;



Preso atto dell'espletamento della procedura di selezione pubblica indetta dall'Azienda speciale per il reclutamento di n. 1 unità di personale per l'Azienda speciale Fedora a tempo indeterminato da inquadrarsi al III livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con contratto a tempo parziale 90% (36 ore settimanali);

Dato atto che, nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora ha approvato con la deliberazione n. 6 del 25.05.2023, la graduatoria finale di merito di cui alla selezione pubblica in argomento;

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione;

All'unanimità

### **DELIBERA**

di autorizzare l'Azienda Speciale Fedora ad assumere n. 1 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrarsi al III livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con contratto a tempo parziale 90% (36 ore settimanali).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianpiero Masera)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)